

REPUBBLICA DI SAN MARINO

RATIFICA DELL'ACCORDO MULTILATERALE DI COORDINAMENTO DI CHESTER 1997

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Vista la Delibera del Consiglio Grande e Generale n. 21 del 5 maggio 2004,
ValendoCi delle Nostre Facoltà,
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data all'*Accordo Multilaterale di Coordinamento di Chester 1997*, fatto a Chester il 25 luglio 1997, relativo ai criteri tecnici, ai principi e alle procedure di coordinamento per l'introduzione della tecnologia di diffusione televisiva terrestre in tecnica numerica (Trasmissione Video Digitale Terrestre).

Dato dalla Nostra Residenza, addì 11 maggio 2004/1703 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Paolo Bollini - Marino Riccardi

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Loris Francini

[Vedi Allegato PDF](#)

Conferenza
Europea delle
Amministrazioni
delle Poste e
Telecomunicazioni

Chester 97

**Accordo Multilaterale di Coordinamento di Chester 1997
relativo ai criteri tecnici, ai principi ed alle
procedure di coordinamento
per l'introduzione
della tecnologia di diffusione televisiva terrestre
in tecnica numerica (DVB-T)**

Chester, 25 luglio 1997

Accordo Multilaterale di Coordinamento

Risoluzioni

Informazioni complementari

**Accordo Multilaterale di Coordinamento
relativo ai criteri tecnici, ai principi ed alle procedure di coordinamento
per l'introduzione della
tecnologia di diffusione televisiva terrestre
in tecnica numerica (DVB-T)**

Preambolo

I delegati delle seguenti Amministrazioni della CEPT, rappresentanti dei paesi membri dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT)

Austria, Belgio, Repubblica di Bulgaria, Repubblica di Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica di Estonia, Finlandia, Francia, Repubblica Federale di Germania, Grecia, Repubblica di Ungheria, Irlanda, Italia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Granducato di Lussemburgo, Repubblica di Moldavia, Regno dei Paesi Bassi, Norvegia, Repubblica di Polonia, Portogallo, Romania, Federazione Russa, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Stato di Città del Vaticano

si sono incontrati a Chester, nel luglio del 1997, per una riunione sui criteri tecnici della DVB-T, i principi e le procedure di coordinamento, convocata ai sensi dell'articolo S6 del Regolamento delle Radiocomunicazioni dell'UIT e conformemente alle decisioni del Comitato Europeo delle Radiocomunicazioni (CER), e, firmando il presente Accordo Multilaterale di Coordinamento, hanno adottato le seguenti decisioni concernenti il servizio di radiodiffusione (DVB-T) nelle bande 174-230 MHz e 470-862 MHz nella zona di pianificazione definita all'articolo 1 del presente Accordo multilaterale di coordinamento.

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo Multilaterale di Coordinamento, le definizioni dei termini sono le seguenti:

- 1.1 **UIT:** l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni
- 1.2 **Ufficio delle Radiocomunicazioni:** l'Ufficio delle Radiocomunicazioni dell'UIT.
- 1.3 **Regolamento delle Radiocomunicazioni:** il Regolamento delle Radiocomunicazioni semplificato, adottato nel 1995.
- 1.4 **CEPT:** la Conferenza Europea delle Amministrazioni delle Poste e Telecomunicazioni.
- 1.5 **CER:** il Comitato Europeo delle radiocomunicazioni della CEPT.
- 1.6 **ERO:** l'Ufficio Europeo delle Radiocomunicazioni.
- 1.7 **DVB-T, Digital Video Broadcasting-Terrestrial:** il sistema del servizio di radiodiffusione, specificato dalla norma dell'Istituto Europeo di Standardizzazione nelle Telecomunicazioni (ETSI) ETS 300-744 "Diffusione televisiva in tecnica numerica - Sistema di televisione, suoni e servizi di dati, struttura di trama, codificazione di canale e modulazione".
- 1.8 **Accordo Multilaterale di Coordinamento:** il presente Accordo tra le Amministrazioni della CEPT che comprende l'Accordo Multilaterale di Coordinamento di Chester 1997 ed i suoi allegati (abbreviato "CH97").
- 1.9 **Amministrazione:** senza nessun'altra indicazione, il termine amministrazione designa un'amministrazione così come definita nella Costituzione dell'UIT.
- 1.10 **Amministrazione gerente:** l'amministrazione che ha la responsabilità di svolgere le funzioni amministrative associate al presente Accordo indicate agli articoli 6, 8, 9, 10, 11 e 12. L'Amministrazione gerente è quella del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
- 1.11 **Amministrazione contraente:** un'amministrazione qualsiasi, che rappresenti un membro dell'UIT, che ha approvato il presente Accordo o che vi ha aderito.
- 1.12 **Zona di pianificazione:** i territori delle amministrazioni contraenti.
- 1.13 **Assegnazione:** ogni assegnazione per la quale è stata applicata con successo la procedura dell'Articolo 4 ed ogni assegnazione del Piano di Stoccolma (1961).
- 1.14 **Accordo di Stoccolma (1961):** l'Accordo Regionale per la zona europea di radiodiffusione relativa all'utilizzazione, da parte del servizio di radiodiffusione, di frequenze delle bande delle onde metriche e decimetriche, adottato dalla

Conferenza Europea di Radiodiffusione su Onde Metriche e Decimetriche (Stoccolma, 1961), (abbrev. "ST61").

- 1.15** **Piano ST61:** il piano allegato all'Accordo di Stoccolma (1961) e tutte le sue successive modifiche.
- 1.16** **Zona europea di radiodiffusione:** la zona geografica definita al punto S5.14 del Regolamento delle Radiocomunicazioni.
- 1.17** **SFN (Rete monofrequenza):** una rete di stazioni DVB-T sincronizzate che condividono lo stesso canale radioelettrico ed emettono segnali identici.
- 1.18** **MFN (Rete multifrequenza):** una rete di stazioni DVB-T che utilizzano canali radioelettrici diversi.
- 1.19** **Stazione DVB-T:** una stazione del servizio di diffusione che utilizza il sistema DVB-T.
- 1.20** **Assegnazione in analogico:** l'assegnazione di una frequenza ad una stazione di radiodiffusione televisiva che utilizza un sistema analogico.
- 1.21** **Conversione dall'analogico al digitale:** una procedura amministrativa che sostituisce un'assegnazione analogica con una o più assegnazioni DVB-T utilizzando lo stesso canale radioelettrico.
- 1.22** **Bande di frequenze III, IV e V:**

da 174 a 230 MHz	Banda III
da 470 a 582 MHz	Banda IV
da 582 a 862 MHz	Banda V.

ARTICOLO 2

Esecuzione dell'Accordo Multilaterale di Coordinamento

- 2.1** Le amministrazioni contraenti adottano i termini del presente Accordo per le loro stazioni televisive digitali terrestri (DVB-T), nelle bande da 174 a 230 MHz e da 470 a 862 MHz.
- 2.2** Le amministrazioni contraenti si impegnano a studiare e, di comune accordo, a mettere in pratica le misure necessarie per eliminare ogni problema che potrebbe risultare dall'applicazione del presente Accordo Multilaterale di Coordinamento.

ARTICOLO 3

Allegati all'Accordo Multilaterale di Coordinamento

L'Accordo Multilaterale di Coordinamento contiene i seguenti allegati:

- Allegato 1: Basi tecniche per il coordinamento DVB-T
- Allegato 2: Principi
- Allegato 3: Caratteristiche fondamentali che devono essere comunicate per il coordinamento.
- Allegato 4: Analisi di compatibilità.
- Allegato 5: Metodi e criteri per valutare la compatibilità tra DVB-T e i servizi diversi dalla radiodiffusione.
- Allegato 6: Regole di conversione dall'analogico al digitale.
- Allegato 7: Tavole delle distanze da utilizzare per l'applicazione dell'Articolo 4 dell'Accordo.

ARTICOLO 4

Procedure relative al coordinamento

Preambolo

Le sezioni che seguono forniscono procedure che vanno ad aggiungersi a quelle fornite nell'articolo 4 dell'Accordo di Stoccolma del 1961, affinché siano utilizzate in relazione alle stazioni DVB-T, ivi comprese le reti monofrequenza.

Tali procedure si applicano unicamente alle bande di frequenze per le quali è prevista la tecnica DVB-T, cioè da 174 a 230 MHz e da 470 a 862 MHz. Nelle altre bande, si applicano le procedure dell'Accordo di Stoccolma senza procedure aggiuntive.

1 Procedure relative alle bande di frequenze 174 - 230 MHz e 470 - 862 MHz

La presente sezione 1 consta di tre parti: la parte A si riferisce al coordinamento delle stazioni televisive analogiche; la parte B si riferisce al coordinamento di stazioni o reti monofrequenza DVB-T; la parte C si riferisce al coordinamento di stazioni di servizi diversi da quelli di radiodiffusione;

Parte A: Procedura per stazioni televisive analogiche

A.1.1 Quando un'amministrazione contraente si propone:

o di modificare le caratteristiche di una stazione di radiodiffusione televisiva analogica, che figurano nel Piano ST61, ovvero la messa in servizio conformemente alle disposizioni del presente Accordo,

o di mettere in servizio una stazione di radiodiffusione che non figura nel Piano ST61, si applica la seguente procedura:

A.1.1.1 (a) Se le distanze tra la stazione considerata ed i punti più vicini delle frontiere di altri paesi, le cui amministrazioni sono amministrazioni contraenti, restano inferiori alle distanze limite corrispondenti tanto alla potenza proiettata quanto alle altre caratteristiche fissate nell'Allegato 7, su tale proposta vengono consultate le amministrazioni di questi paesi.

(b) Se la frequenza della stazione proposta rientra nelle bande 216-230 MHz, 582-606 MHz o 790-862 MHz, o se l'altezza equivalente è superiore a 1200 m , o nel caso in cui appaia un asterisco nelle tavole dell'Allegato 1 dell'Accordo di Stoccolma, si applica la procedura del paragrafo A.2.1 oltre alla procedura del paragrafo A.1.1.1(a).

A.1.1.2 L'amministrazione che propone la modifica fornisce alle amministrazioni consultate in applicazione del paragrafo A.1.1.1(a) tutte le informazioni specificate nel formato CEPT (si veda la tabella A.3.1 dell'Allegato 3), preferibilmente in forma elettronica. Ciò comprende le informazioni specificate nell'Appendice S4 del Regolamento delle Radiocomunicazioni, nonché l'altezza equivalente dell'antenna, così come definita nell'Allegato 2 dell'Accordo di Stoccolma, le sue caratteristiche direzionali e la polarizzazione dell'irradiazione. Le amministrazioni consultate possono richiedere all'amministrazione che propone la modifica tutte le informazioni utili per valutare la probabilità di un'interferenza nociva al proprio servizio.

A.1.1.2.1 Se l'amministrazione consultata è responsabile di una stazione o di una rete monofrequenza DVB-T, si utilizza il metodo fornito all'Allegato 4, Sezione A, per valutare la compatibilità.

A.1.1.2.2 Se l'amministrazione consultata è responsabile di una stazione televisiva analogica che può essere convertita in analogica* in futuro, si utilizza il metodo fornito all'Allegato 4, Sezione A, per valutare la compatibilità.

A.1.1.2.3 Se è stata identificata una incompatibilità risultante dal paragrafo A.1.1.2.1 o A.1.1.2.2, le amministrazioni interessate dovranno cercare di trovare un accordo.

A.1.1.3 Se viene raggiunto un accordo tra le amministrazioni interessate, l'amministrazione che propone la modifica può dare esecuzione al suo progetto. Ad ogni amministrazione consultata che non ha risposto entro un termine di dieci settimane, viene inviato un richiamo urgente in applicazione del paragrafo A.1.1.1(a). Ogni amministrazione che non ha reso note le sue osservazioni entro le due settimane successive all'invio di tale richiamo urgente viene considerata come aver dato il suo consenso.

A.1.1.4 Se non viene raggiunto alcun accordo tra le amministrazioni interessate, il Bureau dell'UIT procederà, conformemente all'Accordo di Stoccolma, ad ogni esame tecnico che gli può essere richiesto dall'amministrazione che propone la modifica, o dalle amministrazioni i cui servizi possono risentire della modifica proposta, e le informerà dell'esito di tale esame. Se non viene raggiunto alcun accordo tra le amministrazioni interessate, e se l'amministrazione che propone la modifica desidera abbandonare la sua proposta, quest'ultima ne informerà le amministrazioni interessate.

A.1.2 L'amministrazione interessata può dare esecuzione al suo progetto senza consultare preventivamente le altre amministrazioni:

a) se le modifiche proposte hanno come oggetto:

- o una riduzione della potenza;

- o cambiamenti di altre caratteristiche tecniche che riducono la probabilità di interferenze dannose per i servizi di altri paesi;

b) se le distanze tra la stazione considerata ed i punti più vicini delle frontiere di altri paesi, le cui amministrazioni sono amministrazioni contraenti, restano uguali o superiori alle distanze limite corrispondenti sia alla potenza proiettata, sia alle caratteristiche specificate nell'Allegato 7, e se la frequenza proposta rientra nelle bande di frequenza 174-216 MHz, 470-582 MHz o 606-790 MHz.

A.1.3 Nei casi previsti ai paragrafi A.1.1.3 e A.1.2 del presente articolo, l'amministrazione che propone le modifiche informa il Bureau dell'UIT dei particolari delle caratteristiche di cui al paragrafo A.1.1.2 del presente articolo e, all'occorrenza, dei nomi dei paesi che sono stati consultati, ed informa l'ERO delle caratteristiche della stazione accettate nel formato CEPT (si veda la tabella A.3.1 dell'Allegato 3) in forma elettronica.

A.1.4 Conformemente all'Accordo di Stoccolma, il Bureau dell'UIT pubblicherà tali informazioni in una sezione particolare della circolare settimanale.

* Forse nel testo si intendeva dire in realtà "in digitale", ma l'originale dice "in analogica", N.d.T.

Parte B: Procedura per le stazioni o le reti monofrequenza DVB-T

B.1.1 Quando un'amministrazione contraente si propone di modificare le caratteristiche di una stazione DVB-T che figura nel Piano ST61 o la messa in servizio conformemente alle disposizioni del presente Accordo, si applica la procedura specificata nel paragrafo B.1.1.1(a).

Quando un'amministrazione contraente si propone di convertire una stazione televisiva analogica che figura nel Piano ST61 o la messa in servizio conformemente alle disposizioni del presente Accordo, in una stazione o in una rete monofrequenza DVB-T, si applica la procedura specificata nel paragrafo B.1.1.1(b).

In tutti casi di cui sopra si applicano le disposizioni di cui al paragrafo B.1.1.1(c), nonché paragrafo B.1.1.2 e dei suoi sottoparagrafi ad eccezione di B.1.1.2.1, B.1.1.2.2 e B.1.1.2.3 nel caso di una proposta di conversione di una stazione televisiva analogica in una stazione o in una rete monofrequenza DVB-T, per la quale si applicano le procedure specificate nell'Allegato 6.

B.1.1.1 (a) Se le distanze tra la stazione considerata (che può far parte di una rete monofrequenza) ed i punti più vicini delle frontiere di altri paesi, le cui amministrazioni sono amministrazioni contraenti, restano inferiori alle distanze limite corrispondenti sia alla potenza proiettata, sia alle caratteristiche specificate nell'Allegato 7, le amministrazioni di questi paesi vengono consultati in merito alla proposta.

(b) Se le distanze tra la stazione considerata, o una delle stazioni che costituisce la rete monofrequenza, ed i punti più vicini delle frontiere di altri paesi, le cui amministrazioni sono amministrazioni contraenti, restano inferiori alle distanze limite corrispondenti sia alla potenza proiettata, sia alle caratteristiche specificate nelle tavole dell'Allegato 7, le amministrazioni di questi paesi vengono consultate sulla stazione o, nel caso di una rete monofrequenza, su tutte le stazioni della rete monofrequenza che non sono state già coordinate.

Nel caso di conversione di una stazione analogica in stazione o rete monofrequenza DVB-T, l'amministrazione consultata segue la procedura specificata nell'Allegato 6 per stabilire se la proposta è accettabile.

Non è necessaria alcuna consultazione nel caso di conversione di una stazione analogica in stazione DVB-T unica se la p.a.r. della stazione DVB-T è inferiore di almeno 18 dB a quella della stazione analogica e se le altre caratteristiche tecniche non sono modificate o sono tali da ridurre la probabilità di interferenze dannose.

(c) Se la frequenza della stazione proposta rientra nelle bande 216-230 MHz, 582-606 MHz o 790-862 MHz, o se l'altezza equivalente è superiore a 1200 m, o nel caso in cui figurino un asterisco nelle tabelle dell'Allegato 1 dell'Accordo di Stoccolma, si applica la procedura del paragrafo 1.2 oltre alla procedura del paragrafo B.1.1.1(a).

- B.1.1.2** L'amministrazione che propone la modifica del Piano ST61 fornisce alle amministrazioni consultate in applicazione del paragrafo B.1.1.1(a) o B.1.1.1(b) tutte le informazioni specificate nel formato CEPT (si veda la tabella A.3.2. dell'Allegato 3), preferibilmente in forma elettronica. Ciò comprende le informazioni specificate nell'Appendice S4 del Regolamento delle Radiocomunicazioni, nonché l'altezza equivalente dell'antenna, così come definita nell'Allegato 2 dell'Accordo di Stoccolma, le sue caratteristiche direzionali e la polarizzazione dell'irradiazione. Le amministrazioni consultate possono domandare all'amministrazione che propone la modifica tutte le informazioni utili al fine di valutare la probabilità di interferenze dannose per i propri servizi.
- B.1.1.2.1** Se l'amministrazione consultata è responsabile di una stazione televisiva analogica, si utilizza il metodo specificato nell'Allegato 4, Sezione B, per valutare la compatibilità.
- B.1.1.2.2** Se l'amministrazione consultata è responsabile di una stazione televisiva analogica che può essere in futuro convertita in digitale, si utilizza il metodo specificato nell'Allegato 4, Sezione C, per valutare la compatibilità.
- B.1.1.2.3** Se l'amministrazione consultata è responsabile di una stazione o di una rete monofrequenza DVB-T, si utilizza il metodo specificato nell'Allegato 4, Sezione C, per valutare la compatibilità.
- B.1.1.2.4** Se l'amministrazione consultata è responsabile di DAB-T così come definito nell'Accordo particolare di Wiesbaden del 1995, si applicano le disposizioni particolari di tale Accordo, con i criteri di protezione definiti nella sezione 4.5 dell'Allegato 1.
- B.1.1.2.5** Se l'amministrazione consultata è responsabile di servizi diversi da quelli della radiodiffusione, che hanno uno statuto primario, si applica il metodo di cui all'Allegato 4, Sezione D, per valutare la compatibilità.
- B.1.1.2.6** Se è stata identificata una incompatibilità risultante dai paragrafi B.1.1.2.1, B.1.1.2.2, B.1.1.2.3, B.1.1.2.4 o B.1.1.2.5, le amministrazioni interessate dovranno cercare di trovare un accordo.
- B.1.1.3** Se viene raggiunto un accordo tra le amministrazioni interessate, l'amministrazione che propone la modifica può dare esecuzione al proprio progetto. Viene inviato un richiamo urgente a ogni amministrazione consultata in applicazione dei paragrafi B.1.1.1(a) e B.1.1.1(b) che non abbia risposto entro un termine di dieci settimane; ogni amministrazione che non abbia reso note le proprie osservazioni entro le due settimane successive all'invio di detto richiamo urgente sarà considerata come aver dato il proprio assenso.
- B.1.1.4** Se non viene raggiunto alcun accordo tra le amministrazioni interessate, il Bureau dell'UIT procederà, conformemente all'Accordo di Stoccolma, ad ogni esame tecnico che gli può essere richiesto dall'amministrazione che propone la modifica o dalle amministrazioni i cui servizi possono risentire della modifica proposta, e le informerà dell'esito di tale esame. Se non viene raggiunto alcun accordo tra le amministrazioni interessate, e se l'amministrazione che propone la

modifica desidera abbandonare la propria proposta, questa ne informerà le amministrazioni interessate.

B.1.2 L'amministrazione che propone la modifica può dare esecuzione al proprio progetto senza previa consultazione delle altre amministrazioni:

a) se le modifiche proposte hanno per oggetto:
- o una riduzione della potenza (non risultante da una conversione dall'analogico al digitale);
- o cambiamenti di altre caratteristiche tecniche, che riducano la probabilità di interferenze dannose per i servizi di altri paesi;

b) se le distanze tra la stazione considerata ed i punti più vicini delle frontiere di altri paesi, le cui amministrazioni sono amministrazioni contraenti, restano uguali o superiori alle distanze limite corrispondenti sia alla potenza proiettata sia alle altre caratteristiche specificate nell'Allegato 7, e se la frequenza rientra nelle bande di frequenza 174-216 MHz, 470-582 MHz o 606-790 MHz o

c) se le modifiche proposte hanno per oggetto la conversione di una stazione analogica in stazione DVB-T unica, di cui la p.a.r. è inferiore di almeno 18 dB, e le altre caratteristiche non vengono modificate o sono di natura tale da ridurre la probabilità di interferenze dannose.

B.1.2.1 Nel caso di cui al paragrafo B.1.2(b), non potrà essere richiesta alcuna protezione per la stazione in progetto, ma l'amministrazione che propone la modifica può scegliere di consultare le altre amministrazioni contraenti al fine di ottenere la protezione della stazione in progetto.

B.1.3 Nei casi previsti ai paragrafi B.1.1.3 e B.1.2 del presente articolo, l'amministrazione che propone la modifica informa il Bureau dell'UIT dei particolari delle caratteristiche specificate al paragrafo B.1.1.2 del presente articolo, e, all'occorrenza, dei nomi dei paesi che sono stati consultati, ed informa l'ERO delle caratteristiche della stazione nel formato CEPT (si veda la tabella A.1.3 dell'Allegato 3), in forma elettronica. Nel caso della conversione da una stazione analogica in stazione o rete monofrequenza DVB-T, il codice di identificazione della stazione DVB-T o di una delle stazioni della rete monofrequenza dovrebbe essere uguale al codice di identificazione della stazione analogica d'origine.

B.1.4 Conformemente all'Accordo di Stoccolma, il Bureau dell'UIT pubblicherà tali informazioni in una sezione particolare della sua circolare settimanale.

Parte C: Procedura per le stazioni di servizi diversi da quelli di radiodiffusione e che hanno statuto primario

C.1.1 Quando un'amministrazione contraente si propone:
- o di modificare le caratteristiche di una stazione che eroga un servizio diverso da quello della radiodiffusione, avente statuto primario e coordinato precedentemente,
- o di rendere operativa una stazione che eroghi un tale servizio.
si applica la seguente procedura:

C.1.1.1 Se le distanze tra la stazione considerata e i punti più vicini delle frontiere di altri paesi, le cui amministrazioni sono amministrazioni contraenti, restano inferiori

- a 900 km nel caso dei servizi di radionavigazione aeronautica, o

- alle distanze limite corrispondenti tanto alla potenza proiettata quanto alle altre caratteristiche specificate nelle tavole dell'Allegato 7, nel caso di altri servizi aventi uno statuto primario,

sulla proposta vengono consultate le amministrazioni di questi paesi.

C.1.1.2 L'amministrazione che propone la modifica fornisce alle amministrazioni consultate in applicazione del paragrafo C.1.1.1 tutte le informazioni pertinenti nel formato CEPT, preferibilmente in forma elettronica. Le amministrazioni consultate possono richiedere all'amministrazione che propone la modifica tutte le informazioni utili per valutare la probabilità di interferenze dannose al proprio servizio.

C.1.1.2.1 Se l'amministrazione consultata è responsabile di una stazione o di una rete monofrequenza DVB-T, si utilizza il metodo di cui all'Allegato 4, Sezione E, per valutare la compatibilità.

C.1.1.2.2 Se l'amministrazione consultata è responsabile di una stazione televisiva analogica che può essere in futuro convertita in digitale, si utilizza il metodo di cui all'Allegato 4, Sezione E, per valutare la compatibilità.

C.1.1.2.3 Se è stata identificata una incompatibilità risultante dai paragrafi C.1.1.2.1, o C.1.1.2.2, le amministrazioni interessate dovranno cercare di trovare un accordo.

C.1.1.3 Se viene raggiunto un accordo tra le amministrazioni interessate, e se le disposizioni del punto 2.2 hanno dato luogo ad un accordo, l'amministrazione che propone la modifica può dare esecuzione al proprio progetto. Viene inviato un richiamo urgente a ogni amministrazione consultata in applicazione del paragrafo C.1.1.1 che non abbia risposto entro un termine di dieci settimane; ogni amministrazione che non abbia reso note le proprie osservazioni entro le due settimane successive all'invio di detto richiamo urgente sarà considerata come aver dato il proprio assenso.

C.1.1.4 Se non viene raggiunto alcun accordo tra le amministrazioni interessate, e se l'amministrazione che propone la modifica desidera abbandonare la propria proposta, questa ne informerà le amministrazioni interessate.

C.1.2 L'amministrazione che propone la modifica può dare esecuzione al proprio progetto senza previa consultazione delle altre amministrazioni se le modifiche proposte hanno per oggetto:

- o una riduzione della potenza;

- o cambiamenti di altre caratteristiche tecniche, che riducano la probabilità di interferenze dannose per i servizi di altri paesi.

C.1.3 In tutti i casi, quando è stato raggiunto un accordo l'amministrazione che propone la modifica informa l'ERO delle caratteristiche della stazione nel formato CEPT, in forma elettronica, nonché dei nomi dei paesi consultati. Le amministrazioni sono incoraggiate a notificare al Bureau dell'UIT le proprie stazioni che erogano servizi diversi da quelli della radiodiffusione.

2 Procedure aggiuntive relative alle bande di frequenza 216 - 230 MHz, 582 - 606 MHz e 790 - 862 MHz e alle stazioni televisive aventi un'altezza equivalente di antenna superiore a 1200 m.

2.1 Procedura relativa alle stazioni del servizio di radiodiffusione

2.1.1 Quando un'amministrazione contraente si propone di modificare le caratteristiche tecniche di una delle sue stazioni di radiodiffusione che figurano nel Piano ST61, ovvero di rendere operativa una stazione di radiodiffusione che non figura nel Piano ST61, ne deve dare preventivamente avviso al Bureau dell'UIT, fornendo le informazioni tecniche specificate nei paragrafi A.1.1.2 o B.1.1.2.

2.1.2 Conformemente all'Accordo di Stoccolma, il Bureau dell'UIT pubblicherà tali informazioni in una sezione speciale della propria circolare settimanale, precisando che le osservazioni sulle modifiche proposte devono essere trasmesse direttamente all'amministrazione che ha fatto la proposta.

2.1.3 Tali osservazioni devono pervenire a quest'ultima amministrazione entro le dodici settimane successive alla data della corrispondente circolare settimanale. Ogni amministrazione che non avrà reso note le proprie osservazioni entro questo termine si riterrà come aver dato il proprio accordo.

2.1.4 Se al termine delle dodici settimane previsto al precedente paragrafo 2.1.3 non perviene alcuna osservazione, o se viene raggiunto un accordo con le amministrazioni che hanno formulato osservazioni, l'amministrazione che ha fatto la proposta può dare esecuzione al proprio progetto, e provvede a notificarne il Bureau dell'UIT conformemente alle condizioni specificate nei paragrafi A.1.3 e B.1.3.

2.2 Procedura relativa alle stazioni che erogano servizi diversi dal servizio di radiodiffusione

Per le stazioni che erogano servizi diversi da quello della radiodiffusione, sono applicabili le disposizioni del Regolamento tenuto conto delle categorie di servizi o di attribuzioni stipulate all'articolo S5 di detto Regolamento. Le amministrazioni contraenti che si propongono di modificare le caratteristiche tecniche di tali stazioni o di insediare stazioni nuove per l'erogazione di tali servizi tengono conto delle stazioni di radiodiffusione che figurano nel piano ST61 o messe in servizio conformemente al presente Accordo e procedono con

le modifiche o gli insediamenti di stazioni nuove in accordo con le amministrazioni eventualmente interessate.

3 Procedura comune a tutte le bande di frequenza

- 3.1** Se una modifica, benché effettuata conformemente alle disposizioni delle sezioni 1 e 2 del presente articolo, provoca interferenze dannose per i servizi di altre amministrazioni contraenti, l'amministrazione che ha apportato la modifica è tenuta a prendere le misure necessarie per eliminare tali interferenze.
- 3.2** Se, dopo l'attuazione della procedura definita ai paragrafi A.1.1.1, A.1.1.2 e A.1.1.3, o B.1.1.1, B.1.1.2 e B.1.1.3, o C.1.1.1, C.1.1.2 o C.1.1.3 da un lato, e ai paragrafi 2.1 e 2.1 del presente articolo, dall'altro, non è stato possibile raggiungere alcun accordo tra le amministrazioni interessate, le amministrazioni possono ricorrere alle procedure definite nell'articolo 56 della Costituzione "Composizione delle controversie" e, se del caso, alle procedure dell'articolo 41 "Arbitrato: procedura" della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni.

ARTICOLO 5

Compatibilità e condivisione con gli altri servizi di radiocomunicazione

- 5.1** L'Allegato 5 del presente Accordo Multilaterale di Coordinamento contiene i metodi ed i criteri di valutazione di compatibilità tra il servizio DVB-T ed altri servizi, che si devono utilizzare per il coordinamento delle assegnazioni del servizio DVB-T con altre assegnazioni in servizio primario.
- 5.2** Potrà essere necessario modificare l'Allegato 5 al fine di tener conto di futuri studi tecnici o di esperienze pratiche acquisite durante l'introduzione del servizio DVB-T. Tali modifiche dovranno essere oggetto di un accordo, conformemente all'articolo 10 del presente Accordo Multilaterale di Coordinamento.
- 5.4** Le procedure per il coordinamento del DVB-T con altri servizi primari sono indicate nell'articolo 4 del presente Accordo Multilaterale di Coordinamento.

ARTICOLO 6

Adesione all'Accordo Multilaterale di Coordinamento

- 6.1** Ogni amministrazione della CEPT che non abbia firmato l'Accordo Multilaterale di Coordinamento può in qualsiasi momento depositare uno strumento di adesione presso l'amministrazione gerente, la quale ne informa immediatamente le altre amministrazioni.
- 6.2** Ogni amministrazione della zona europea di radiodiffusione ed i paesi immediatamente vicini possono, in qualsiasi momento successivo alla riunione delle amministrazioni CEPT di Chester del 25 luglio 1997, depositare uno

strumento di adesione presso l'amministrazione gerente, la quale ne informa immediatamente le altre amministrazioni.

- 6.3** L'adesione all'Accordo Multilaterale di Coordinamento non deve comportare alcuna riserva e si applica al Piano ST61 così com'è al momento dell'adesione.
- 6.4** L'adesione all'Accordo Multilaterale di Coordinamento prende effetto alla data di ricezione dello strumento di adesione da parte dell'amministrazione gerente.

ARTICOLO 7

Portata dell'Accordo Multilaterale di Coordinamento

- 7.1** L'Accordo Multilaterale di Coordinamento vincola le amministrazioni contraenti per quanto riguarda i rapporti tra di loro, ma non le vincola nei confronti delle amministrazioni non contraenti.
- 7.2** Se un'amministrazione contraente formula riserve in merito ad una disposizione del presente Accordo, ogni altra amministrazione contraente non è tenuta ad osservare tale disposizione nell'ambito dei propri rapporti con l'amministrazione che ha formulato tali riserve.

ARTICOLO 8

Denuncia dell'Accordo Multilaterale di Coordinamento

- 8.1** Ogni amministrazione contraente può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Accordo Multilaterale di Coordinamento mediante notifica indirizzata all'amministrazione gerente, la quale ne informa le altre amministrazioni.
- 8.2** La denuncia prende effetto dopo un anno dalla data di ricezione della notifica da parte dell'amministrazione gerente.

ARTICOLO 9

Notifica del presente Accordo all'UIT

- 9.** Conformemente al numero S6.5 del Regolamento delle Radiocomunicazioni, l'amministrazione gerente notifica al Segretario Generale dell'UIT le conclusioni e il contenuto del presente Accordo Multilaterale di Coordinamento e gli comunica le informazioni relative a:
- la scadenza del presente Accordo Multilaterale di Coordinamento;
 - l'adesione di ogni amministrazione all'Accordo Multilaterale di Coordinamento;

- la denuncia da parte di ogni amministrazione dell' Accordo Multilaterale di Coordinamento.

ARTICOLO 10

Revisione dell'Accordo Multilaterale di Coordinamento

- 10.1** Il presente Accordo potrà essere rivisto solo con una riunione, alla quale siano invitate almeno tutte le amministrazioni contraenti. L'amministrazione gerente convoca tale riunione su richiesta di almeno il 50% dei membri contraenti. Quando riceve una richiesta da parte di un'amministrazione contraente, l'amministrazione gerente consulta tutte le altre amministrazioni contraenti al fine di stabilire se esiste la maggioranza necessaria.
- 10.2** Quando è richiesta la revisione di dati o sono richiesti dati nuovi, questi possono essere incorporati nell'Accordo Multilaterale di Coordinamento secondo la procedura di cui al punto 10.3.
- 10.3** I dati nuovi o rivisti potranno essere preparati sotto forma di decisioni del Comitato Europeo delle Radiocomunicazioni (CER), prodotti dai gruppi di lavoro del Comitato Europeo delle Radiocomunicazioni (CER), e approvati dal Comitato Europeo delle Radiocomunicazioni (CER) conformemente alle sue norme procedurali. Ogni disposizione sui dati tecnici nuovi o rivisti è applicata tra le amministrazioni che adottano o accettano le decisioni associate del Comitato Europeo delle Radiocomunicazioni (CER).

ARTICOLO 11

Entrata in vigore e durata dell' Accordo Multilaterale di Coordinamento

- 11.1** Il presente Accordo Multilaterale di Coordinamento entrerà in vigore il 25 settembre 1997, alle ore 00.01 UTC.
- 11.2** Il presente Accordo Multilaterale di Coordinamento resterà in vigore fino a quando non venga abrogato mediante riunione alla quale sono invitate tutte le amministrazioni contraenti. L'amministrazione gerente convoca tale riunione su richiesta di almeno il 50% dei membri contraenti. Quando riceve una richiesta da parte di un'amministrazione contraente, l'amministrazione gerente consulta tutte le altre amministrazioni contraenti al fine di stabilire se esiste la maggioranza necessaria.

ARTICOLO 12

Casi in cui è necessaria una ratifica o una conferma

- 12.1** Secondo le norme costituzionali in vigore nei rispettivi paesi, certe amministrazioni possono firmare il presente Accordo Multilaterale di Coordinamento solo con riserva di ratifica o di conferma.

12.2 Lo strumento di ratifica o di conferma viene depositato presso l'amministrazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la quale informerà le amministrazioni contraenti del deposito di ciascun strumento di ratifica. Le amministrazioni che ratificano o confermano l'Accordo si impegnano a completare le procedure quanto prima.

IN FEDE DI CHE, i rappresentanti sottoscritti delle amministrazioni della CEPT hanno firmato gli originali di questo particolare Accordo, redatti nelle lingue francese, tedesco, inglese, ciascuno facente ugualmente fede. Gli originali saranno depositati negli archivi dell'amministrazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la quale rimetterà copia a ciascuna delle amministrazioni contraenti.

Fatto a Chester, lì 25 luglio 1997
